AUMENTO TEMPORANEO DELL'ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 3

Il riassorbimento dell'aumento temporaneo di organico previsto dall'art. 1 dovra' effettuarsi devolvendo al predetto riassorbimento tutte le vacanze che si verificheranno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra.

Versione in vigore dal 26 giugno 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento temporaneo dell'organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana
Estremi	Legge 7 maggio 1942, n. 580
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-temporaneo-dell-organico-del-corpo-di-polizia-dell-africa/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it